

SENTENZA N.

| | |
|-------|--------|
| Sent. | 461/09 |
| Rep. | 158/09 |

N. R. G. 3958/2004

N. REG. DEP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. VALTER COLOMBO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione notificato in data 14.01.2004 a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[REDACTED] in persona del suo
Presidente, Conte [REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano, [REDACTED]
[REDACTED] 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. MARZANO PAOLO, che la
rappresenta e difende, per procura a margine dell'atto di nomina di nuovo difensore in
data 5.12.2005-

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SURANO
MARIA RITA ed elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 8 20122
MILANO presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale-

CONVENUTO

Oggetto: risoluzione donazione condizionata; restituzione beni.

h

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la [redacted] conveniva in giudizio il Comune di Milano chiedendo di accertare e dichiarare che il contratto di donazione n. 51065/13963, effettuato dalla [redacted] a favore del Comune di Milano, in data 15.06.1961, è da considerarsi sottoposto a condizione risolutiva; accertato che la collocazione delle opere donate, la loro tenuta, ecc. nei luoghi indicati nel suddetto contratto di donazione, costituisce condizione risolutiva del contratto de quo ed accertato che il Comune di Milano non risulta aver adempiuto alla condizione ivi prevista, dichiarare la risoluzione della suddetta donazione, con conseguente ordine al Comune di Milano di restituire a favore della [redacted] tutti i beni oggetto della donazione.

A sostegno delle domande l'attice riassumeva l'attività svolta dalla [redacted] ed in particolare esponeva che:

-la [redacted] è un'antica fondazione milanese, istituita nel 1934 dal conte [redacted] il quale la intitolava alla memoria del padre [redacted] pittore e nota acquerellista tra i più apprezzati dell'Ottocento;

-la Fondazione si è sempre dedicata a sostenere, e promuovere, l'attività dei pittori e degli scultori italiani in condizioni di indigenza o in giovane età; in particolare lo scopo statutario della [redacted] "è quello di aiutare finanziariamente persone addette all'arte della pittura e della scultura, ed anche in via strettamente eccezionale persone cultrici di discipline letterarie, artistiche, di storia e di critica d'arte..."

-dal 1961 elargiva ogni anno, almeno 30 borse di sostentamento dell'ammontare di euro 2.582,28 e, dalla fine degli anni '90, sosteneva finanziariamente anche [redacted] in passato erogò anche sussidi annui di sostentamento ad artisti anziani, indigenti o comunque in difficoltà;

-la Fondazione mette poi a disposizione, per mostre ed attività culturali in genere, i suoi spazi, situati nel centro di Milano ed in provincia di Como, a coloro i quali presentino progetti di qualità;

-il 14 gennaio 1939 la Fondazione donava al Comune di Milano la propria galleria artistica, affinché le opere maggiori e più antiche fossero dal donatario raccolte ed

esposte in una sala del [redacted] e le opere del pittore [redacted] trovassero collocazione in una sala della [redacted]. Entrambe le sale avrebbero dovuto intitolarsi a quest'ultimo pittore; la donazione era comprensiva di quadri, arazzi, orologi, mobili, porcellane, avori, stampe e numerosissime incisioni;

-testualmente l'atto di donazione affermava che *"il 14 gennaio 1939 il Consiglio della [redacted] ritenuta l'opportunità di dare sede degna e di far conoscere alla cittadinanza milanese le opere d'arte di compendio della [redacted] assecondando così il desiderio più volte espresso dal munifico testatore, deliberava di cedere, a titolo gratuito i materiali costituenti la [redacted] [redacted] affinché il donatario provvedesse alla raccolta ed esposizione delle opere maggiori e più antiche in una sala del [redacted] da intestarsi al [redacted] e che le opere del pittore acquerellista [redacted] padre del "de cuius", fossero conservate in una sala della [redacted] da intestarsi, anch'essa, al [redacted];*

-il [redacted], con deliberazione podestarile 28 febbraio 1939 n. 17111, accettava la donazione ed impartiva disposizioni agli Uffici competenti per la sistemazione delle opere secondo la volontà della Fondazione donante; nel febbraio 1939 la [redacted] [redacted] provvedeva alla consegna dei materiali oggetto di donazione;

-il sopraggiungere della guerra impediva al [redacted] di adempiere alle condizioni del contratto di donazione ed i materiali della [redacted] venivano trasferiti, a scopo cautelativo, in luoghi più sicuri, ma nel 1946 tali opere risultavano sistemate in parte in depositi del Museo, in parte affidati ad uffici pubblici per decorarne gli ambienti;

-nel 1961 la [redacted] con atto di rep. n. 51065/13963 ripeteva la donazione dei materiali già costituenti la [redacted] e la stessa veniva accettata dal [redacted] [redacted], in tale atto, si prevedeva, come condizione per la donazione, l'adempimento di una serie di obblighi a carico del [redacted] (sistemazione materiali più antichi in salette del [redacted] sistemazione arazzi in altre sale del museo o edifici comunali di rappresentanza o di interesse artistico, conservazione dei disegni e stampe nella [redacted], esposizione delle opere pittoriche di maggior pregio nelle sale della [redacted] riunione delle opere minori in altri locali, intitolazione al [redacted] delle sale del [redacted] e

della [redacted] e apposizione delle etichette indicanti la provenienza dei pezzi esposti, comunicazione alla [redacted] di eventuali variazioni della sistemazione prevista nell'atto di donazione);

-dal 1967 il [redacted] non chiedeva più il nullaosta per il trasferimento delle opere, violando così gli obblighi impostigli dalla donazione del 1961;

-addirittura recentemente, un quadro del Seicento [redacted] ("Ritratto di Dama") e una natura morta del Settecento (intitolata "Fiori in un vaso") risultavano essere stati rubati senza nemmeno che ne fosse data comunicazione alla [redacted]

-alcuni quadri risultavano esposti negli uffici più diversi (come il Tribunale di Milano o presso il Comando dei Carabinieri) ed erano sforniti della loro preziosa cornice originaria, di cui la Fondazione ne ignora la sorte;

-quasi tutte le opere si trovano ora in uffici pubblici o in magazzini del [redacted] o della [redacted] in dubbie condizioni ambientali e solo poche opere sono oggi esposte nelle sale del [redacted]

-nel [redacted] in pieno contrasto con quanto previsto dagli accordi siglati tra [redacted] non veniva allestita alcuna sala in cui esporre i quadri della collezione, che venivano depositati nei magazzini sotterranei del museo, in stato di abbandono;

-la [redacted] è proprietaria di un palazzo, sito in Milano, via [redacted] in grado di svolgere la funzione museale e, pertanto, a fronte della costante inadempienza del Comune, restituire la collezione alla [redacted] è l'unico modo per permettere ai cittadini milanesi ed agli studiosi di fruire della prestigiosa [redacted]

Si costituiva in giudizio il [redacted] il quale contestava la ricostruzione in fatto operata dalla Fondazione attrice. In particolare, rilevava come dal 1970 il Comune aveva avviato una importante attività di catalogazione del patrimonio artistico, anche in vista di una futura riorganizzazione delle sale, comprendendovi anche le opere della donazione Durini; inoltre i [redacted] avevano valorizzato alcuni dei pezzi più importanti, esponendoli in sale aperte al pubblico; i quadri più antichi e di maggior pregio artistico erano stati esposti al pubblico nelle sale della [redacted] del [redacted] fino al

2002 e cioè fino all'inizio dei lavori di ristrutturazione; quanto ai disegni, essi si trovano dagli anni 1970 in carico al [redacted] dei [redacted], sono stati informatizzati e sono consultabili su richiesta. Sono stati avviati i progetti di ristrutturazione che porteranno, fra l'altro, anche ad una nuova valorizzazione proprio delle opere della collezione [redacted] e, nell'ambito di questi progetti, il [redacted] applicata del [redacted] ha avviato, con la collaborazione di esperti, uno studio sistematico per aggiornare modalità espositive del settore mobili e sculture lignee: i mobili facenti parte della [redacted] sono stati attentamente considerati e, nell'allestimento in programma nel maggio 2004 dal titolo "Gli stili di vita dagli Sforza al Design", una sezione sarà dedicata alle "collezioni di famiglie nobili milanesi" all'interno della quale saranno esposti, in un nuovo contesto, numerosi pezzi della [redacted]. Anche la [redacted] e la [redacted] sono al momento interessate da lavori di ristrutturazione e di riallestimento e le opere, oggi non esposte, sono conservate in luoghi in idonei locali siti nel [redacted] o nella [redacted] dotati di impianti di condizionamento e dotazioni di sicurezza. Quando la [redacted] sarà riaperta al termine dei lavori di restauro, due sale saranno dedicate alla [redacted] ed espressamente intitolate al [redacted].

In diritto, poi, il Comune contestava la fondatezza della domanda attorea, atteso che il contratto in esame doveva qualificarsi come donazione modale, non soggetto a risoluzione per inadempimento, in assenza della relativa espressa previsione (art. 793 c.c.).

All'udienza in data 27.01.05, presenti le parti personalmente, veniva esperito un tentativo di conciliazione che non dava esito positivo; concessi, quindi, i termini per le memorie istruttorie di cui all'art. 184 c.p.c., con ordinanza in data 24.06.05 il Giudice ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.

All'udienza in data 12.01.06 venivano escussi i testi di parte convenuta, mentre nessuno compariva per l'attrice ed il giudice dichiarava la decadenza dell'attrice dalla prova e rinviava per la precisazione delle conclusioni.

Dopo alcuni rinvii della causa, in pendenza di trattative fra le parti, all'udienza in data 3.07.08 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver assegnato

alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice è infondata e non merita pertanto accoglimento.

Ritiene il Giudice che la donazione in oggetto debba qualificarsi come donazione modale e non come donazione condizionata. Mentre nella donazione sottoposta a condizione risolutiva il mancato verificarsi dell'avvenimento previsto funziona come causa di eliminazione degli effetti negoziali, nella donazione modale, in cui si ha riguardo al comportamento del donatario, questo è considerato come un obbligo del donatario stesso; pertanto quello che rileva non è il fatto oggettivo dell'inesecuzione, ma il carattere accessorio del modo, perché la risoluzione in tanto può essere pronunciata in quanto sia stata preveduta nell'atto di donazione (art. 793 c- IV c.c.) e l'inadempimento dell'obbligato non sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ora, dalla lettura dell'atto e dalla volontà delle parti si evince come la donazione in data 15.06.1961 abbia in realtà previsto degli obblighi accessori a carico dell'ente donatario. Così nell'atto, dopo aver premesso in sintesi tutte le vicende pregresse relative alla originaria donazione, agli eventi connessi alla guerra, agli accordi *inter partes* intervenuti successivamente, la ██████████, dando atto peraltro, senza riserva alcuna, che il Comune aveva adempiuto a tutti gli impegni assunti, dichiarava di donare, in via spontanea ed irrevocabile, al ██████████ i materiali già costituenti la ██████████

Venivano poi indicati, in modo specifico, gli obblighi del Comune: 1) impegno a sistemare i materiali più antichi nel ██████████ in salette fuori del giro dei Musei, ma accessibili a richiesta del pubblico; 2) collocazione degli arazzi in altre sale del Museo o in sale di edifici comunali con carattere e funzioni di rappresentanza o di interesse artistico; 3) conservazione dei disegni e delle stampe nella Civica Raccolta delle stampe di ██████████ 4) esposizione delle opere pittoriche ottocentesche di maggior pregio nelle sale della ██████████ 5) accantonamento delle opere minori in altri locali; 6) intestazione delle sale del Castello Sforzesco e della ██████████ al

conte ██████████ di Monza, con etichettatura dei pezzi esposti indicante la provenienza degli stessi; 7) impegno da parte del Comune a comunicare alla ██████████ eventuali variazioni delle predette sistemazioni.

Non vi è dubbio che, proprio le vicende pregresse, ben specificate ed indicate nell'atto, avrebbero dovuto indurre le parti a specificare, in modo chiaro ed inequivocabile, la circostanza che la donazione fosse sottoposta ad una condizione risolutiva, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento della stessa avrebbe determinato la risoluzione del contratto e, dunque, il diritto della Fondazione di riottenere la disponibilità dei beni donati.

Per contro, le parti si sono limitate a specificare tutti gli obblighi del Comune senza aggiungere altro. Ne deriva che la reale volontà delle parti deve interpretarsi come diretta principalmente alla donazione dei predetti beni con tutta una serie di oneri, di carattere accessorio, gravanti sul Comune, la cui inadempienza, tuttavia, in assenza di espressa previsione, non può comportare alcuna risoluzione dell'atto.

Vi è poi da rilevare che, anche qualora si dovessero qualificare le cd. "donazioni", apposte all'atto di donazione, come motivo unico e determinante dell'attribuzione, la conclusione non potrebbe comunque essere diversa.

Infatti, è pacifica in giurisprudenza l'affermazione secondo cui le norme dettate in materia di onere testamentario (art. 648 c.c.), ove appunto è prevista la possibilità della risoluzione della disposizione testamentaria, in caso di inadempimento dell'onere quando esso abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione, proprio per il loro carattere eccezionale, non possono applicarsi in tema di donazione. (Cass. n. 2237/85).

In ogni caso, comunque, si deve rilevare che la domanda dell'attrice è infondata anche in fatto, atteso che non risulta, in alcun modo, comprovato l'inadempimento del Comune.

Infatti, all'udienza fissata per l'assunzione delle relative prove, nessuno si è presentato per la ██████████ tanto che il Giudice ha dovuto dichiararne la decadenza.

Per contro, il Comune ha fornito la prova documentale e testimoniale del proprio adempimento.

Così, i pezzi della Collezione risultano restaurati (doc. 10), catalogati ed esposti al pubblico, con didascalie complete ed esaurienti che ne indicano espressamente la

provenienza (doc: 4-5). I testi escussi, poi, hanno confermato la cura e attenzione con le quali il [redacted] ha dato risalto, nel corso degli anni, alle opere della [redacted]

In particolare, il teste dott. [redacted] direttore del Civico [redacted], e conservatore da circa 20 anni e attualmente anche direttore del [redacted] ha confermato che le opere [redacted] descritte nei cataloghi, sono state permanentemente esposte nelle sale del Castello e lo saranno anche nei nuovi allestimenti; ha poi confermato il cap. 2 (*“vero che le opere più significative (oggetti d’arte, mobili, arazzi) saranno esposte in maniera continuativa nelle sale del [redacted]”*), precisando che dal 2004 è presente nelle sale dedicate ai mobili una sezione dedicata in particolare agli arredi della [redacted] comprendente mobili, poltrone, specchiere, dipinti e porcellane, intitolata *“Arredi di nobili case milanesi: famiglie [redacted]”*

La teste dott.ssa [redacted] Conservatore del castello Sforzesco dal 1992, nel confermare il cap. 3 (*“vero che le didascalie prodotte sub. doc. 11...hanno accompagnato tutti i quadri esposti nella [redacted] e nella [redacted] sia nel vecchio allestimento che nel nuovo oggi in fase di realizzazione”*), ha precisato che tutti i quadri esposti nella [redacted] in tutti gli allestimenti riportano l'ex proprietà ed il modo di acquisizione e ciò vale anche per i dipinti [redacted]

La teste dott.ssa [redacted] Conservatore presso [redacted] dell'800, infine, ha confermato come, prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del Museo, le opere della [redacted] fossero esposte con chiare didascalie indicanti la provenienza, precisando altresì che, una volta terminate le opere di restauro, il Museo dedicherà una sala alla [redacted]

Ora, tenuto conto che tra gli obblighi del Comune non vi era certo quello di esporre in modo organico l'intera collezione [redacted] a documentazione prodotta, insieme con le risultanze testimoniali, conferma il sostanziale adempimento dei propri obblighi da parte del Comune.

Il riconoscimento, poi, del valore dei beni oggetto di donazione, è contenuto nella stessa comparsa conclusionale del Comune, ove espressamente si afferma che *“per quanto siano*

trascorsi più di 40 anni, la ██████████ rappresenta uno dei più importanti "fondi" che contribuiscono al prestigio scientifico e storico-artistico della raccolte museali della città".

A fronte di ciò la Fondazione attrice non ha fornito alcuna prova dei propri assunti.


Le seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ██████████ contro ██████████, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) respinge ogni domanda dell'attrice perché infondata;
- 2) condanna la ██████████ a rifondere al ██████████ le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 9.128,72, di cui euro 7.356,00 per onorari, euro 1.757,00 per diritti ed euro 13,72 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Milano, 17.12.2008



Il Giudice

Valter Colombo